

***COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO  
PROVINCIA DI ROMA***



***AREA III - ATTIVITÀ ECONOMICO E PRODUTTIVE***

***REGOLAMENTO COMUNALE  
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE  
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO  
DI ALIMENTI E BEVANDE***

**ART. 1**  
**Ambito di applicazione**

H presente provvedimento programma lo sviluppo della rete degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale del Lazio, con la deliberazione n. 563 del 25 luglio 2007, nonché del regolamento regionale del Lazio 19 gennaio 2009, n. 1. Detta, altresì, norme regolamentari ai sensi *dell'art. 7* della l. r. Lazio 21/2006.

**ART.2**  
**Definizioni**

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già suddivisi in:

- tipologia "A" (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie, ai sensi della l. 287/1991, ed esercizi similari);
- tipologia "B" (bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- tipologia "C" (esercizi di cui alle tipologie "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,- stabilimenti balneari ed esercizi similari);
- tipologia "D" (esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione)

Essi, ai sensi e per gli effetti della l.r. Lazio 21/2006, sono compresi nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera *c* della legge regionale medesima.

Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al pubblico, hanno la facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi ed ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine.

**ART.3**  
**Esercizi di trattenimento e svago**

Per esercizi di trattenimento e svago si intendono gli esercizi che, congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale, effettuano la somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART.4**

##### **Orari**

Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo 15 maggio - 31 ottobre.

Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo 1 novembre - 14 maggio.

#### **ART. 5**

##### **Turno di chiusura**

Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata o per la mezza giornata nel corso di ogni settimana.

#### **ART. 6**

##### **Elementi della programmazione**

L'elaborazione dei criteri di programmazione è stata operata tenendo conto degli elementi sotto riportati, che influiscono, in varia misura, sulle previsioni di sviluppo delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Popolazione - Dai dati ufficiali forniti dal Servizio Statistico del Comune di Guidonia Montecelio, sotto riportati, si evidenzia che negli ultimi dieci anni la popolazione residente ha subito un costante e crescente aumento determinando una percentuale di incremento del 24,93% ed una percentuale di incremento media pari al 2,26%.

Anno	N. residenti	Percentuale Incremento
1999	68.474	-
2000	71.504	+ 4,43
2001	70.601	-1,26
2002	72.366	+ 2,50
2003	74.202	+ 2,54
2004	75.960	+2,37
2005	78.597	+ 3,47
2006	79.694	+ 1,40
2007	81.397	+ 2,14
2008	84.381	+ 3,67
2009	85.550	+ 1,39
Percentuale di incremento tra l'anno 1999 e l'anno 2009		+24,93%
Percentuale di incremento media tra l'anno 1999 e l'anno 2009		+ 2,26 %

## **Economia**

Nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, l'agricoltura e la pastorizia sono state, per secoli, le attività economiche trainanti.

L'industria storica è quella legata all'estrazione del travertino, nonché alla produzione della calce e del cemento.

Il travertino è, tra le formazioni geologiche presenti nel territorio, una delle più importanti dal punto di vista economico. Molte cave erano già attive in epoca romana.

Attualmente, le cave in esercizio sono quarantasette. Ad esse si aggiunge l'attività di numerosi laboratori di lavorazione del travertino, a volte, gestiti anche in forma artigianale.

L'industria di produzione del cemento è presente nel Comune dal 1939.

Degna di nota è, anche, la presenza di aziende leader a livello mondiale nel campo delle biotecnologie farmaceutiche, nonché dello sviluppo e produzione di sistemi e prodotti diagnostici in vitro.

L'Amministrazione ha promosso l'insediamento di un piano di intervento produttivo (P.I.P.), attuato in due interventi, dei quali il primo è già quasi completato ed il secondo è in corso di realizzazione, per l'insediamento di circa settanta attività produttive (industriali, artigianali, turistico, ricettive).

Adiacenti il P.I.P di iniziativa comunale, è localizzata la zona industriale di iniziativa privata (EDEN), che conta la presenza di numerose attività già insediate e, di fronte, è localizzata la zona industriale di Santa Sinfiorosa, oggetto di pianificazione e recupero ai sensi della Ir. Lazio 28/1980.

Maggiore impulso sull'economia cittadina deriverà, sicuramente, dalla realizzazione (già avviata) dello svincolo autostradale, che permetterà diretto accesso, dal territorio comunale, sull'autostrada A1.

Il progetto di valorizzazione commerciale del centro cittadino denominato "Centro Commerciale Naturale Guidonia centro/" predisposto dal Comune con il coinvolgimento degli operatori locali, è in fase di attuazione e si ipotizza un incremento di afflusso con conseguente necessità di potenziamento *degli* esercizi esistenti.

Presente è anche l'attività del settore terziario.

## **Commercio**

Per quanto riguarda il commercio, è necessario sottolineare la presenza di un centro commerciale ( con l'insediamento di circa centoventi attività, oltre servizi di somministrazione e ristoro) e l'operatività del Centro Agroalimentare Romano (dodici ettari coperti e modernamente attrezzati con un totale di centoquaranta) ove operano circa centotredici aziende di grossisti ortofrutticoli, quaranta del comparto ittico, trecentosei di quello agricolo.

Comunque, il tessuto economico del Comune di Guidonia Montecelio è caratterizzato dalla presenza di un notevole numero di piccole entità artigianali ed industriali (che operano in molteplici settori ), di medio piccole attività commerciali, di attività ricettive, di attività agrituristiche, di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre, è importante la presenza sul territorio di uno dei grandi nomi della moda italiana: il marchio "Laura Biagiotti".

### Istituzioni Scolastiche

Il Comune di Guidonia Montecelio è sede di istituti di scuola media superiore, a servizio anche dei Comuni vicini.

Si tratta:

- Istituto Tecnico Statale Alessandro Volta
- Istituto Tecnico Statale L. Pisano
- Istituto Professionale - Statale Industria e Artigianato (Minniti)
- Istituto Magistrale (succursale dell'Istituto Isabella D'Este)
- Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana

La popolazione scolastica degli Istituti superiori è stimata, al 31 dicembre 2009, in 2250 unità.

### Consumi

Nelle abitudini locali è diffusa la frequenza del bar durante l'arco della giornata e nelle ore serali, durante le quali diventa anche luogo di incontro e di socializzazione. Per quanto riguarda la consumazione di pasti l'abitudine è quella di mangiare " fuori casa", soprattutto, nei festivi e prefestivi, mentre la frequenza di ristoranti e pizzerie durante i giorni feriali è, soprattutto, serale o collegata al pranzo per la pausa lavorativa.

Sta di fatto:

Si sono analizzati i dati relativi alla popolazione residente con la rilevazione dei pubblici esercizi esistenti nelle varie zone del territorio comunale, determinando il rapporto tra il numero totale dei residenti ed il numero totale dei pubblici esercizi esistenti.

<b>ZONE DI RIPARTIZIONE PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 287/91)</b>	<b>RESIDENTI AL 31/12/2009</b>	<b>% DI RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO</b>	<b>N°PUBBLICI ESERCIZI ESISTENTI</b>	<b>% DI RIPARTIZIONE E SUL TERRITORIO</b>	<b>N° RESIDENTI PER PUBBLICO ESERCIZIO</b>
Circoscrizione di Guidonia	15.391	17,99	53	22,36	290
Circoscrizione di Montecelio	3.967	4,64	13	5,50	305
Circoscrizione di Villalba	10.083	11,78	35	14,67	288
Circoscrizione di Villanova La Botte	17.285	20,20	38	16,03	454
Circoscrizione di Albuccione Castellarcione	3.235	3,78	22	9,28	147
Circoscrizione di Collefiorito	8.666	10,12	31	13,08	279
Circoscrizione di Colleverde	9.673	11,30	18	7,60	537
Circoscrizione di Setteville	5.196	6,07	19	8,01	273
Circoscrizione di Setteville Nord - Marco Simone	12.081	14,12	8	3,38	1.510
Rapporto residenti/pubblici esercizi	85.550	100	237	100	360

Data la popolazione residente al 1 gennaio 2007 nella Regione Lazio (fonte ISTAT) pari a 5.493.308 abitanti ed il numero complessivo dei pubblici esercizi presenti nel Lazio che, alla stessa data, è di 23780 (fonte centro studi FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi) si ottiene un rapporto medio in ambito regionale pari a 231 residenti per pubblico esercizio, inferiore quindi a quello locale pari a 360.

Sulla base dei suddetti elementi, si prevede quindi che nei prossimi tre anni ci siano margini di ulteriore sviluppo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Montecelio.

#### **ART. 7**

##### ***Criteri per il rilascio delle autorizzazioni***

In funzione degli elementi della programmazione di cui al precedente art. 6 non vengono posti parametri numerici per l'apertura di nuovi esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie e non viene prevista alcuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere svolta in locali con destinazione d'uso commerciale.

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o per il trasferimento di sede, dovrà avvenire nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità e di quant'altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 8**

##### ***procedimento per il rilascio delle autorizzazioni***

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono presentate alla struttura competente per materia di attività economiche del Comune di Guidonia M., per mezzo dell'Ufficio protocollo generale, di seguito denominata struttura competente.

Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) indicazione del tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

All' istanza sono allegati:

- copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- planimetria (in duplice copia) del locale-in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s. m. i. che attesti:

1. luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
2. numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
3. il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della l. r. Lazio 21/2006 da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
4. l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria;
5. la conformità dei locali ai -regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del Comune, non sia comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione a corredo; in tale caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:

- a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
- b) il certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

Qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Comune e non comportano rilascio di nuovo titolo autorizzatorio.

Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e i), della l. r. Lazio 21/2006 sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti: la suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

## **ART. 9**

### ***Trasferimento di sede o ampliamento di esercizi***

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate alla struttura competente e contengono, in particolare le generalità del richiedente nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio.

All'istanza sono allegati:

- a) planimetria del locale in cui si intende trasferire l'esercizio (in duplice copia);
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  - la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi ed agli strumenti, urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
  - l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico - sanitaria.

Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 commi 5 e 6, e, a decorrere dalla relativa definizione non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è comunicato ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della Lr. 21/2006, alla struttura competente e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura stessa.

La comunicazione di cui al comma 3 contiene in particolare, le generalità del titolare nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico - sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allagata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

- a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico - sanitaria;
- b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

## **ART. 10**

### ***Autorizzazioni temporanee***

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 12 della l.r. Lazio, 21/2006, sono presentate alla struttura competente e contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;



- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società/ associazione o altro organismo collettivo.

Alle istanze sono allegati:

- a) Copia dell'atto costitutivo in caso di società associazione o altro organismo collettivo;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche che attesti:
- 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
  - 2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
  - 3) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
  - 4) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 21/2006 da parte del richiedente ovvero/ in caso di società/ associazione o altro organismo collettivo/ da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
  - 5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione;
  - 6) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi ed agli strumenti/ urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni *di sicurezza e sorvegliabilità*;
  - 7) *l'avvio dei* procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi/ ove necessario, nonché *degli* adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico - sanitaria.
- c) provvedimento di concessione di suolo pubblico/ nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande temporanea su area pubblica.

## **ART. 11**

### ***Affidamento di reparto***

L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 13/ comma *I*, della l.r. Lazio 21/2006 è comunicato alla struttura competente. Tale comunicazione contiene/ in particolare/ le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata *dall'affidatario*, rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:

- copia dell'atto costitutivo/ in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
- indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
- il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 21/2006 da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo,

da parte del - rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

## **ART. 12** **Subingresso**

Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della Ir. Lazio 21/2006. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del-rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico - sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

- copia dell'atto di cessione di azienda, stipulato nelle forme richieste dall'art. 2556 del Codice Civile;
- copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  1. luogo e data di nascita cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante; il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA
  2. competente per territorio;
  3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 21/2006 da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte/ colui che succede/ qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione chiede alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della l.r. Lazio 21/2006. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente in particolare le relative generalità sono allegati:

- copia della denuncia di successione;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  1. luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA 'del soggetto subentrante;
  2. il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio.

Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della Ir. Lazio 21/2006. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

**ART. 13**  
***Affitto di azienda***

L'affitto di azienda è comunicato alla struttura competente ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:

- copia del contratto di affitto di azienda, stipulato nelle forme previste dall'art. 2556 del Codice Civile;
- copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  1. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza/ codice fiscale e partita IVA dell'affittuario: il numero di iscrizione al registro, delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
  2. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 21/2006 da parte del soggetto j affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del ' rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

Alla scadenza del conti-atto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 21/2006, può chiedere alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del Spossesto stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni, in assenza di comunicazione da parte del Comune entro novanta giorni dalla .presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

**ART. 14**

***Dichiarazione di inizio attività e comunicazioni relative alle attività escluse dai criteri comunali***

La dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 11, comma 12, primo periodo, della l.r. Lazio 21/2006, relativa alle attività di somministrazione previste nell'art.6, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l), e m) della legge stessa, è presentata alla struttura competente e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

- generalità del dichiarante;
- indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico - sanitarie del locale;

- indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

Alla dichiarazione sono allegati:

- copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
- planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività (in duplice copia);
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  1. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;
  2. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
  3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 l.r.- Lazio 21/2006 da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, *associazione o altro organismo* collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
  4. l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione \ incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
  5. la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, ed integrazioni.

La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 21/2006 da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

#### **ART. 15**

##### ***Attività di somministrazione svolta unitamente al servizio ricettivo***

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta abilita ad effettuare anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via, situati all'interno delle strutture, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 della l.r. Lazio 21/2006.

#### **ART. 16**

##### ***Piccoli trattenimenti e attività accessorie***

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consente:

1. l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento;
2. l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso, né aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
3. l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso, né aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
4. l'installazione e l'uso di apparecchi da gioco lecito, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, senza la necessità di presentazione di specifica d.i.a..

E' fatto, comunque, salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, ed in particolare:

1. per quanto riguarda l'inquinamento acustico, nel caso di piccoli trattenimenti o spettacoli, occorre predisporre la "relazione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato; tale documentazione deve essere prodotta al Servizio Attività Economiche prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo. E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti;
2. per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
  - a) certificato di idoneità statica;
  - b) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione e regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.

Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio. Fermo restando il rispetto delle suddette disposizioni, nel periodo estivo, gli intrattenimenti possono essere effettuati su area pubblica osservando i seguenti criteri:

- le emissioni sonore devono cessare alle ore 22.30 e nei giorni prefestivi alle 23.30;
- non possono essere impiegati impianti di amplificazione;
- gli intrattenimenti possono essere vietati, in qualsiasi momento, nei casi di accertato pregiudizio per la quiete pubblica;
- rilascio di provvedimento di concessione di suolo pubblico, relativamente all'area pubblica occupata.

## **ART. 17**

### **Orari**

Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande gli orari di apertura giornaliera sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

#### **Orario giornaliero:**

L'orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 10 comma 1 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (escluse quelle indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 17 della l. r. Lazio 21/2006) non potrà superare le 18 (diciotto) ore per il periodo estivo (dal 15 maggio al 31 ottobre) e le 17 (diciassette) ore per il periodo invernale (dall'1 novembre al 14 maggio) e non potrà essere inferiore alle 6 (sei) ore. Nei limiti di cui sopra ed entro le fasce orarie comprese tra le ore 5.00 (apertura) e le ore 1.00 (chiusura - periodo estivo) - ore 24:00 (chiusura - periodo invernale), l'esercente potrà liberamente determinare il proprio effettivo orario di attività; l'esercente, nel rispetto all'orario minimo sopra fissato, potrà effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive.

L'esercente dovrà dare preventiva comunicazione, della scelta operata, al Comune - U. O. Attività Economiche - mediante lettera, ed al pubblico, mediante esposizione di cartello.

**Ferie estive e chiusure nei giorni di festività nazionale:**

La regolamentazione della turnazione delle ferie estive e delle chiusure nei giorni di festività nazionale dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'art. 10 comma 1 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (escluse quelle indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 17 della l. r. Lazio 21/2006) costituisce oggetto di specifica disciplina, dettata da provvedimento monocratico del Sindaco.

***Esercizi di cui alla lett. a) dell'art. 6 della l. r. Lazio 29 novembre 2006\ n. 21, nei quali la attività di somministrazione di alimenti e di bevande sia effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari:***

**Orario giornaliero:**

L'orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, della tipologia appena sopra indicata, nei quali la somministrazione sia effettuata congiuntamente alla sala da gioco non potrà superare le 14 (quattordici) ore per il periodo estivo (dal 15 maggio al 31 ottobre) e le 13 (tredici) ore per il periodo invernale (dall'1 novembre al 14 maggio). Nei limiti di cui sopra ed entro le fasce orarie comprese tra le ore 8.00 (apertura) e le ore 1:00 (chiusura - periodo estivo) - ore 24.00 (chiusura - periodo invernale) -, l'esercente potrà liberamente determinare il proprio effettivo orario di attività; l'esercente dovrà dare preventiva comunicazione della scelta operata al Comune - U. O. Attività Economiche - mediante lettera, ed al pubblico, mediante esposizione di cartello.

L'orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, della tipologia appena sopra indicata, nei quali la somministrazione sia effettuata

<sup>r</sup> congiuntamente alla sala da ballo o alla attività di DISCOTECA non potrà superare le 13 ore per il periodo estivo (dal 15 maggio al 31 ottobre) e le 12 ore per il periodo invernale (dal 1 novembre al 14 maggio). Nei limiti di cui sopra ed entro le fasce orarie comprese tra le ore 10.00 (apertura) e le ore 3.00 (chiusura - periodo estivo) - ore 2.00 (chiusura - periodo invernale), l'esercente potrà liberamente determinare il proprio effettivo orario di attività;

l'esercente dovrà dare preventiva comunicazione della scelta operata al Comune - U. O. Attività Economiche - mediante lettera, ed al pubblico, mediante esposizione di cartello.

***Esercizi di cui alla lett. 1) dell'art. 6 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, attività di somministrazione effettuata all'interno di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, così come disciplinate dalle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 24 della l. r. Lazio 33/1999 e s.m.i. :***

Tali esercizi dovranno osservare, anche per quel che concerne le giornate di chiusura obbligatoria, le disposizioni dettate, con provvedimento del Sindaco, per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

***Esercizi di cui alla lett. m) dell'art. 6 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, attività di somministrazione effettuata all'interno di mercati all'ingrosso:***

Tali esercizi dovranno osservare, anche per quel che concerne le giornate di chiusura obbligatoria, le disposizioni previste per il relativo mercato all'ingrosso.

***Sale da gioco nelle quali non si effettui la somministrazione di alimenti e di bevande:***

**Orario giornaliero:**

l'orario di apertura giornaliera delle sale da gioco nella quali non si effettua la somministrazione di alimenti e di bevande è uguale a quello previsto per le sale da gioco nelle quali la attività di trattenimento e svago sia congiunta alla somministrazione di alimenti e di bevande.

E', comunque, fatto DIVIETO a qualunque pubblico esercizio, in possesso di licenza di giochi leciti (o di d.i.a. per l'esercizio di tale attività), di fare funzionare apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco (consentiti) prima delle ore 8.00 e dopo le ore

1.0 (periodo estivo) - ore 24.00 (periodo invernale) - ed a qualunque attività, in possesso di licenza di giochi leciti (o di d.i.a. per l'esercizio di tale attività), di fare funzionare apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco (consentiti) prima delle ore 8.00 e dopo l'orario massimo di chiusura.

**Strutture ricettive:**

Funzionamento a carattere continuativo (24 ore su 24).

Qualora alle attività in argomento sia abbinata quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande *di cui* all'art. 10 comma 1 della l. r. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (escluse quelle indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 17 della l. r. Lazio 21/2006), la somministrazione stessa, oltre l'orario massimo stabilito nelle precedenti disposizioni - orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande - è consentita esclusivamente alle persone alloggiate.

**ART. 18**

***Tavolo di concertazione***

Il Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del la l.r. Lazio 21/2006, promuove lo sviluppo equilibrato del settore, anche attraverso procedimenti di concertazione tra i diversi rappresentanti degli interessi coinvolti e, comunque, nel rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

**ART. 19**

***Monitoraggio***

In conformità a quanto previsto dagli articoli 11, comma 11, e 23 della l.r. Lazio 21/2006, i Comuni, trasmettono semestralmente all'Osservatorio regionale sul commercio e i pubblici esercizi di cui all'articolo 8 della l. r. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche, l'aggiornamento relativo ai mutamenti intervenuti nella rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle chiusure, ai subingressi e, ove possibile, alle diverse tipologie



di attività di somministrazione presenti nel settore. I Comuni trasmettono, altresì, al suddetto Osservatorio regionale copia degli atti concernenti la determinazione dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione al pubblico ai sensi dell'articolo 5 della Ir. Lazio 21/2006 o le relative modifiche.

#### **ART. 20**

##### ***Sanzioni e disposizioni finali***

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal precedente art, 7 è equiparato allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in assenza delle prescritte autorizzazioni e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 20, della legge regionale Lazio 29 novembre 2006, n 21.

I criteri dettati dal presente provvedimento hanno durata di tre anni e, durante tale periodo, sarà possibile adottare varianti qualora si verificano fatti e/o circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di rivedere la programmazione.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentali comunali, dettate da precedenti provvedimenti, che, comunque, non contrastino con le norme del presente provvedimento.

#### **ART. 21**

##### ***Entrata in vigore e pubblicizzazione***

Il presente provvedimento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e portato a conoscenza della cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicizzazione.